



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 37
del 18 dicembre 2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2018

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di dicembre alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	
2	Domenico ALLOISIO	X	
3	Paolo CERIA	X	
4	Beatrice Diletta MERLANO	X	
5	Enrico COLONNA	X	
6	Luigi BOTTARO	X	
7	Giulia LAGORIO	X	
8	Renato BELLINGERI	X	
9	Anna Maria BERGO	X	
10	Manuela MASSONE		X
11	Marco Stefano TRAVERSO	X	
TOTALI		10	1

La Consigliera Manuela MASSONE ha giustificato la sua assenza.

Assiste l'adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale, *Dr.ssa Domenica LA PEPA* la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. *Alessandro BUSSETI*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 e la legge di stabilità 2019 (legge 145/2018);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività, indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

DATO ATTO che nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui in seguito, si dovrà procedere alla predisposizione e deliberazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione mediante messa in liquidazione, alienazione o dismissione;

ATTESO che tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica (c. 2) sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi:

- a) *partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto;*
- b) *società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln di euro. Sul punto, a seguito dell'accoglimento delle richieste dell'Associazione, il Decreto correttivo dispone (cfr. art. 17, c. 12-quinquies) che il primo triennio rilevante è il 2017-2019. Nelle more della prima applicazione di tale criterio, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria ed ordinaria, per i trienni 2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018 è applicata la soglia di fatturato medio non superiore ad euro 500 mila;*
- d) *partecipazioni in società per servizi diversi da SIG aventi risultato d'esercizio negativo 4 esercizi su 5. Tenuto conto delle integrazioni apportate dal Decreto correttivo per le società di cui all'art. 4,*

c. 7, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano gli esercizi successivi all'entrata in vigore dello stesso decreto (cfr. art. 17, c. 12-quater). In buona sostanza - limitatamente a dette società - l'eventuale risultato negativo di gestione per quattro dei cinque esercizi precedenti non rileva ai fini dell'obbligo di procedere al piano di razionalizzazione. Il criterio di cui alla lettera e), così come quello di cui alla precedente lett. a), non si applica altresì alle società partecipate che gestiscono case da gioco attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente;

e) contenimento dei costi di funzionamento;

f) necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi del provvedimento.

CONSIDERATO, pertanto, alla luce di quanto sopra, che:

- in base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, è stata chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP;
- l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>;

VISTO l'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), il quale prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:

- effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente.

DATO ATTO che:

- a tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui i Comuni, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP);

DATO ATTO che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

DATO ATTO che con L.R. del 5.004.2017, n. 4, è stato istituito, a far data dal 1.01.2018, il Comune denominato "Cassano Spinola", a seguito di fusione degli originari Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana e che ai sensi dell'art. 4 della citata legge regionale, il neo istituito Comune di Cassano Spinola è subentrato nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei Comuni originari;

CONSIDERATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, gli originari Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana, estinti l'1.01.2018, hanno approvato, con le seguenti deliberazioni adottate dai rispettivi Consigli Comunali, la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute alla data del 23 settembre 2016 senza che venisse individuata

alcuna società da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP, in quanto ritenuta necessaria la relativa partecipazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali:

- deliberazione n. 25 del 30/09/2017 dell'ex Comune di Cassano Spinola;
- deliberazione n. 8 del 26/09/2017 dell'ex Comune di Gavazzana;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., con deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 27.12.2018, ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 14.03.2019, il neo istituito Comune di Cassano Spinola ha provveduto alla ricognizione delle partecipazioni possedute, alla data del 31 dicembre 2017, dagli estinti Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana;

DATO ATTO che la predetta ricognizione, ha evidenziato la sostanziale invarianza delle partecipate degli originali Comuni estinti di Cassano Spinola e Gavazzana rispetto a quanto riportato nel piano di revisione straordinaria 2017 approvato dagli stessi e a cui il neo istituito Comune di Cassano Spinola è subentrato, a far data dal 1.01.2018, per effetto della predetta L.R. n. 4/2017, e in sede di ricognizione al 31.12.2017, e, pertanto, la non necessità di procedere ad alienazione e né all'adozione di alcuna misura di razionalizzazione;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 20 del TUSP, entro il 31 dicembre 2019, le pubbliche amministrazioni hanno, quindi, l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica;
- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3;
- gli atti adottati nel corso del 2019 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei Conti;

VISTI i nuovi indirizzi elaborati dal MEF-Dipartimento del Tesoro e condivise dalla Corte dei Conti, per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2018, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, nonché per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 17 D.L. n. 90/2014, quale aggiornamento delle linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

DATO ATTO che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria;
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.
- con riferimento ai consorzi (di cui all'art. 31 del TUEL) tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato D.Lgs. n. 165/2001, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di razionalizzazione;

DATO ATTO che:

- la Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, responsabile per la valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico, è stata, altresì, individuata, nel 2017, quale Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016 - TUSP);

- gli atti adottati nel corso del 2019 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti, per le proprie attività istituzionali di controllo e di referto;

- attraverso l'applicativo "Partecipazioni" saranno acquisiti contestualmente l'esito della razionalizzazione periodica (informazioni in formato elaborabile contenute nei provvedimenti, nonché il documento approvato) e i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti.

Come elemento di novità, si evidenzia che mediante l'applicativo "Partecipazioni" saranno acquisite, inoltre, informazioni sullo stato di avanzamento delle misure di razionalizzazione dichiarate nel piano dell'anno precedente, nonché sui risultati conseguiti;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dal Comune di Cassano Spinola al 31.12.2018;

VISTA la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019 ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di cui agli allegati della presente deliberazione;

RILEVATO, quindi:

- il permanere dei presupposti per il legittimo mantenimento delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, che hanno formato oggetto di revisione straordinaria, e al 31.12.2017, in sede della prima revisione ordinaria, dal momento che tali società svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

- che conseguentemente non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

DATO ATTO che tale provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, sulla presente deliberazione non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di cui alle schede allegate (Allegato A) alla presente deliberazione;
3. DI DARE ATTO che, conseguentemente all'esito della predetta ricognizione, non occorre procedere ad alcuna alienazione né all'adozione di alcuna misura di razionalizzazione;
4. DI DARE ATTO che, conseguentemente all'esito della predetta ricognizione, non occorre procedere ad alcuna alienazione né all'adozione di alcuna misura di razionalizzazione;
5. DI PROCEDERE:
 - all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015. entro la data prevista;
 - alla comunicazione alla Corte dei Conti del Piemonte, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
 - alla trasmissione del presente provvedimento a tutte le società partecipate dirette,
 - alla pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio dell'ente e nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;
6. DI DICHIARARE, con successiva votazione favorevole unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

II SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenica La Pepa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del TUEL 267/200.

Cassano Spinola, lì

II SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenica La Pepa